



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE (Deliberazione n. 20 del 11-02-2019)

OGGETTO: DGC N.136 DEL 14/11/2016 - APPROVAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI INERENTI LA POLIZIA MUNICIPALE- PRESA D'ATTO DELLA NOTA DEL MINISTERO DELL'INTERNO E MODIFICHE AL RELATIVO REGOLAMENTO.

L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di febbraio alle ore 15:00, presso la Sala della Giunta;

previa l'osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell' art. 50, 2° comma del T.U.E.L. approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta Comunale di Norcia con la presenza dei Signori:

ALEMANNO NICOLA	SINDACO	Presente
ALTAVILLA PIETRO LUIGI	VICE SINDACO	Presente
BOCCANERA GIULIANO	ASSESSORE	Assente
PERLA GIUSEPPINA	ASSESSORE	Presente
BRANDIMARTE MANUELA	ASSESSORE	Presente

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE **VINCENZO DE CESARE** il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO **NICOLA ALEMANNO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- che il Comune di Norcia, con DGC n° 136 del 14/11/2016, ha disciplinato l'organizzazione della propria Polizia Municipale e l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza;
- che la suddetta disciplina è stata trasmessa al Ministero dell'Interno, come previsto dall'Art. 11 della Legge n° 65 del 7 marzo 1986;

PRESO ATTO della nota del Ministero dell'Interno prot Uscita 0005418 del 10/04/2017 giunta con prot 7975 del 11/04/2017;

RILEVATO che il Ministero, nella suddetta nota, comunica che:

- a) «[...] per quanto attiene la scelta della pistola di ordinanza, la dotazione della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche nonché dell'arma lunga comune da sparo per l'espletamento dei servizi di polizia rurale e zoofila, in generale non si ravvisano elementi ostativi per la sua applicazione a condizione che le specifiche caratteristiche della pistola e dell'arma lunga da fuoco o da sparo (marca, modello e calibro dell'arma) vengano preventivamente comunicate a questo ufficio non essendo tali caratteristiche determinate nel regolamento in esame in conformità al disposto di cui all'art. 4, comma 2°, del citato D.M.»;
- b) «per quanto invece attiene la eventuale dotazione individuale e di reparto di "strumenti e dispositivi di autotutela e coazione fisica" di cui all'art. 4 del Regolamento, si chiede di far conoscere la loro tipologia [...]»;
- c) «per quanto concerne infine l' "addestramento al tiro obbligatorio e facoltativo" [...] non sembra possibile demandare l'attività di addestramento all'iniziativa del singolo operatore [...]»;

RITENUTO pertanto di dover procedere a quanto richiesto dal Ministero dell'Interno con la propria nota e, nel dettaglio:

- in merito al punto a) : comunicare la tipologia della pistola in dotazione (marca, modello e calibro dell'arma);
- in merito al punto b) : comunicare la tipologia della dotazione individuale di strumenti e dispositivi di autotutela e coazione fisica ove presenti;
- in merito al punto c) : modificare il relativo art. 18 del Regolamento dell'armamento degli appartenenti alla polizia municipale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza sostituendo, in conformità al comma 1 dell'art. 18 del D.M. N° 145 del 4 marzo 1987, il dispositivo attuale con il seguente «Gli addetti alla polizia municipale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.».

RITENUTO altresì di dover procedere alla modifica della previsione regolamentare di cui all'art. 16 del Regolamento dell'armamento degli appartenenti alla polizia municipale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, inerente la tenuta dei registri obbligatori, in quanto:

- il comma 4 dell'art. 12 del D.M. 4 marzo 1987 n° 145 sancisce che «L'istituzione dell'armeria non è necessaria qualora si tratti di custodire armi in numero non

- superiore a quindici e munizioni non superiori a duemila cartucce.»;
- il regolamento comunale stabilisce all'art. 11, in forza della norma succitata, che «tenuto conto che il numero delle armi non sarà superiore a quindici e le munizioni non superiori a duemila cartucce, in questo Comune non è istituita l'armeria»;
 - si evidenzia di conseguenza come dalla non necessità dell'armeria, mai istituita, consegua la non obbligatorietà dei registri di cui all'art. 14 del D.M. 145/1987 in quanto la loro dotazione nei commi 5 e 6 del medesimo articolo è riferita all'armeria;
 - in assenza di armeria istituita, la previsione sui registri obbligatori di cui all'art. 16 del regolamento comunale assume carattere eventuale e pertanto è opportuno procedere alla sua modifica nel modo che segue: anteporre all'inizio del dettato dell'articolo, prima delle parole «Il consegnatario deve curare la tenuta dei seguenti registri» le parole «Qualora vengano superati i limiti di armi e munizioni indicati nell'art. 11 del presente regolamento e venga istituita l'armeria,»;

CONSIDERATO pertanto quanto sopra esposto;

VISTA la Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale 7 marzo 1986, n. 65;

VISTO il D.M. 145 del 04.03.1987: norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di Agente di Pubblica sicurezza;

VISTA la L.R. Umbria n. 1/2005;

VISTI i seguenti Regolamenti comunali in materia di Polizia Municipale:

- I. "Organizzazione della Polizia Municipale";
- II. „Armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza“;

RITENUTO di dover procedere alle modifiche necessarie ed a quelle richieste dal Ministero dell'Interno con propria nota;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 D.Lgs.267/00;

Con votazione unanime, legalmente resa

D E L I B E R A

Di disporre la comunicazione al Ministero di quanto richiesto;

Di modificare l'art. 18 del Regolamento dell'armamento degli appartenenti alla polizia municipale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza approvato con DGC n° 136 del 14/11/2016 nel seguente modo:

- a) modificando il titolo dell'articolo da «Addestramento al tiro obbligatorio e facoltativo» in «Addestramento al tiro»;
- b) sostituendo, in conformità al comma 1 dell'art. 18 del D.M. N° 145 del 4 marzo 1987, il dispositivo attuale con il seguente «Gli addetti alla polizia municipale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi

comuni da sparo.»;

Di modificare il dettato dell'articolo 16 del Regolamento dell'armamento degli appartenenti alla polizia municipale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza approvato con DGC n° 136 del 14/11/2016 antepoendo alle parole «Il consegnatario deve curare la tenuta dei seguenti registri» le parole «Qualora vengano superati i limiti di armi e munizioni indicati nell'art. 11 del presente regolamento e venga istituita l'armeria,»;

Di modificare l'art. 11 del Regolamento dell'armamento degli appartenenti alla polizia municipale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza approvato con DGC n° 136 del 14/11/2016, sopprimendo nel dettato dello stesso le parole «, in mancanza,»;

Di approvare, nei testi aggiornati che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, i seguenti Regolamenti:

1. „Organizzazione della Polizia Municipale“;
2. „Armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza“;

Di autorizzare il responsabile dell'Area Polizia Municipale a provvedere all'espletamento degli atti conseguenziali;

Con ulteriore votazione unanime, legalmente resa, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art.134 del D.Lgs.2672000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della proposta della presente deliberazione.

11-02-2019

Il Responsabile del Servizio

F.to MARIO BIANCHI

Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to NICOLA ALEMANNO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VINCENZO DE CESARE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DELL'AREA

AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune dal 25-03-2019 per 15 gg. consecutivi.

Lì 25-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VINCENZO DE CESARE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 11-02-2019

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VINCENZO DE CESARE